

(N. 1806)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1982

Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, ha incontrato il favore delle forze sociali e imprenditoriali, che ne hanno chiesto l'applicazione in un crescente numero di casi nell'intento di superare la crisi economico-finanziaria delle imprese, conservarne la potenzialità produttiva e mantenere i livelli di occupazione.

Fino ad oggi sono novantaquattro le imprese insolventi di cui i competenti tribunali hanno accertato l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria. Esse appartengono a venti tra gruppi di imprese e imprese singole in vari settori di

attività: chimica, metalsiderurgia, zucchero, tessile, edilizia, elettronica, cosmetica, trasporti aerei, impianti elettrici e telefonici, *engineering*, ecc.

Accanto a gruppi di imprese di notevole rilevanza economica e sociale, come i gruppi Maraldi, Redaelli, Monti, Liquichimica, Ercole Marelli, Voxson, Genghini, figurano, specie in quest'ultimo anno, società di più piccole dimensioni. Tra di esse si possono citare la Fratelli Grandis di Savona (impiantistica), le Cartiere di Tolentino, la Michele Amoruso e figli di Bari (pesca oceanica).

Appare pertanto urgente porre un argine alla possibile ulteriore proliferazione di amministrazioni straordinarie di imprese di dimensioni medie o piccole anche in conseguenza della svalutazione monetaria che ren-

de ormai inadeguato l'originario parametro dimensionale, consistente — come è noto — nella esposizione debitoria di venti miliardi di lire verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale. È parimenti urgente evitare che, per l'imminente scadenza del termine massimo, attualmente previsto in tre anni, di durata della continuazione dell'esercizio dell'impresa, siano poste in liquidazione gruppi di imprese che, come, ad esempio, il gruppo Maraldi, presentano segni evidenti di ripresa, vanificando lo sforzo di risanamento finora intrapreso con buoni risultati.

Le indicate ragioni di urgenza non consentono che la revisione della disciplina dettata dalla cosiddetta legge Prodi sia organicamente affrontata sulla base della valutazione espressa dalla commissione ministeriale di studio, che ha recentemente concluso i suoi lavori, di cui il presente disegno di legge anticipa peraltro le indicazioni salienti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si modificano le condizioni attualmente richieste per l'ammissione di una impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendosi, da un lato, un numero minimo di addetti (idoneo ad esprimere le dimensioni dell'impresa con riferimento ai livelli occupazionali) e, dall'altro, elevandosi da venti a trenta miliardi l'importo della esposizione debitoria qualificata. Rispetto a questo secondo limite dimensionale è stato previsto un aggiornamento annuale in base al parametro introdotto nell'ordinamento con l'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'articolo 2 contiene due modificazioni alla disciplina vigente, per quanto attiene alla durata della continuazione dell'esercizio dell'impresa, suggerite dall'esperienza di questo primo periodo di attuazione del nuovo istituto.

A norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 26 del 1979, nel testo sostituito dalla legge di conversione, la continuazione dell'esercizio dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per

non oltre un anno su conforme parere del CIPI.

Per evitare che la continuazione dell'esercizio debba farsi cessare quando già si intravedono concrete prospettive di risanamento dell'impresa, si è ritenuto opportuno proporre che la proroga del termine originario di durata possa essere concessa non più di due volte per un periodo complessivo non superiore a due anni, elevandosi così il termine massimo di durata della continuazione dell'esercizio a quattro anni complessivi, invece dei tre attualmente consentiti.

La seconda delle modificazioni proposte si riferisce alla durata della continuazione dell'esercizio delle imprese tra loro collegate.

Tra gli aspetti più qualificanti della legge n. 95 del 1979 figurano il concetto di gruppo e la cura posta a preservarne l'integrità sia mediante un programma possibilmente unitario per tutte le società del gruppo in amministrazione straordinaria, sia mediante le revocatorie speciali di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3.

Se il programma del Commissario, reso esecutivo con decreto ministeriale su conforme parere del CIPI, prevede un piano di risanamento, si pone il problema, che la legge nella formulazione attuale non risolve, di modificare per tutte le società il termine massimo consentito per la continuazione dell'esercizio da parte del Commissario (un triennio o, secondo la proposta attuale, un quadriennio a decorrere dalla data del decreto di ammissione alla procedura per ogni singola società) prolungandolo fino al termine del triennio (o del quadriennio) dalla data di ammissione alla procedura dell'ultima società commissariata.

La modifica proposta può consentire ai commissari di affrontare con maggior respiro l'attuazione dei piani di risanamento, ora impedita dalla scadenza del termine dell'autorizzazione a continuare l'attività per alcune delle società del gruppo.

Al fine però di non consentire prolungamenti eccessivi della procedura a detrimento dell'interesse dei creditori, nel caso di commissariamenti di società collegate a grande distanza di tempo, il limite massimo per

l'esercizio dell'impresa in amministrazione straordinaria è stato stabilito in cinque anni.

Con l'articolo 3 l'ammontare complessivo delle garanzie che il Tesoro dello Stato può prestare per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali è stato elevato da cinquecento a mille miliardi.

Poichè la legge non prevede per le imprese in amministrazione straordinaria finanziamenti diretti dello Stato nè in conto capitale nè in conto interessi, il ricorso al credito bancario è l'unica fonte di finanziamento per le imprese commissariate che, essendo insolventi, sono completamente prive di mezzi finanziari propri. Pertanto la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 2-bis della legge riveste carattere di assoluta necessità per il buon esito delle amministrazioni straordinarie.

Il decreto del Ministro del tesoro (19 marzo 1979) che disciplina le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia suddetta è stato infatti oggetto di numerose modifiche per estenderla agli interessi a tassi crescenti, ai finanziamenti di banche estere, in divisa e in valuta, ed ora anche alla copertura del rischio di cambio.

I cinquecento miliardi di lire stabiliti come massimo *plafond* per dette garanzie (in conto capitale e interessi) sono ormai quasi

totalmente impegnati e vi è una lunga lista di imprese in amministrazione straordinaria che deve ancora presentare al Tesoro le proprie richieste.

Si è pertanto tenuto conto delle attuali crescenti esigenze finanziarie delle imprese in amministrazione straordinaria elevando l'ammontare massimo delle garanzie concedibili da 500 a 1.000 miliardi di lire.

Tuttavia, per porre un limite all'indebitamento delle imprese con la garanzia dello Stato, si è previsto (art. 2, secondo comma) che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revochi l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa quando i creditori di questa ultima abbiano fatto valere la garanzia dello Stato per un importo non inferiore al cinquanta per cento dei finanziamenti ottenuti dall'impresa stessa con la garanzia statale.

Con l'articolo 4 è stato istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo di lire venticinque miliardi per il finanziamento, nella fase di avvio, della gestione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia stata disposta la continuazione dell'esercizio.

L'istituzione del fondo risponde ad una esigenza più volte prospettata dai Commissari, i quali, in alcuni casi, non sono stati in grado, per l'assoluta mancanza di fondi, di provvedere alle necessità più urgenti della gestione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento e che presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trenta miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in cri-

si, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dai seguenti commi:

« Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i mille miliardi di lire ».

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è aggiunto il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, revoca l'autorizzazione di cui al comma precedente nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al successivo articolo 2-bis sia stata fatta valere per un importo non inferiore al cinquanta per cento dei finanziamenti garantiti ».

Art. 4.

Per il finanziamento, nella fase di avvio della procedura, dell'attività di gestione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia stata disposta la continuazione dell'esercizio a norma dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di dotazione di lire venticinque miliardi.

Le modalità di concessione e rimborso dei finanziamenti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere di lire venticinque miliardi nell'anno 1982, derivante dall'istituzione del fondo di cui al primo comma, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.